

R.G. /2019 V.G.



TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

- | | |
|-------------|--------------|
| 1) dott.ssa | Presidente |
| 2) dott.ssa | Giudice |
| 3) dott.ssa | Giudice rel. |

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;
uditi i procuratori delle parti costituite;
esaminati gli atti;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 2019 Reg. V.G., vertente

TRA

nato ad [REDACTED] rappresentato e difeso dagli
avv.ti Laura Rizzo e Alessandro Baio (*laurarizzo@avvocatiagrigeno.it* -
alessandrobaio@avvocatiagrigeno.it) per mandato in atti

RICORRENTE

E

nata ad [REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv.
per mandato in atti

RESISTENTE

OGGETTO: modifica delle condizioni della separazione *ex art. 710 c.p.c.*



Con ricorso *ex art. 710 c.p.c.* regolarmente notificato [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] sollecitando la modifica delle condizioni economiche stabilite con la sentenza di separazione personale dei coniugi n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Agrigento ed avente autorità di cosa giudicata.

Con tale pronuncia era stato posto a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di corrispondere con periodicità mensile, in favore della [REDACTED] la somma complessiva di euro 440,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT), a titolo per il contributo per il mantenimento, in forma indiretta, dei figli della coppia, [REDACTED]

Il ricorrente ha domandato che fosse revocato l'obbligo di corrispondere somme di denaro a titolo di contributo per il mantenimento, in forma indiretta, del figlio maggiorenne [REDACTED], deducendo che quest'ultimo, a decorrere dal mese di febbraio 2019, aveva intrapreso un'attività lavorativa retribuita, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Ha, altresì, dedotto di avere *medio tempore* patito, rispetto all'epoca dell'instaurazione del giudizio di separazione, un peggioramento delle proprie condizioni reddituali: a causa di una scopertura su una linea di credito, il ricorrente è tenuto a pagare mensilmente un ulteriore importo di circa € 150,00, importo non dovuto all'epoca del procedimento di separazione.

Costituitasi in giudizio, [REDACTED] ha contestato entrambe le dedotte circostanze deducendo, per un verso, che tale debito fosse stato contratto durante il matrimonio e che, dunque, era già stato tenuto in considerazione da parte del Tribunale ai fini della determinazione del contributo di mantenimento indiretto; per altro verso, ha riferito che il figlio [REDACTED] è stato assunto con contratto a tempo determinato, con scadenza al 31 luglio 2019.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che la causa possa essere decisa allo stato degli atti, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e che il ricorso sia parzialmente fondato e, dunque, meritevole di accoglimento sulla scorta delle considerazioni di seguito specificate.

Ebbene, in linea generale per ottenere le modifiche richieste deve integrarsi la sussistenza di "giustificati motivi", i quali "...sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo" (Cass. 8.5.2008, n. 11488; v. Cass. 22.11.2007, n. 24321 per la separazione consensuale).

Tanto premesso, merita accoglimento la domanda di revoca del contributo posto a carico del ricorrente a titolo di concorso indiretto al mantenimento del figlio maggiorenne

Nel dettaglio, è noto che "l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondato su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età. Ciò posto, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere valutata caso per caso, poiché il diritto del figlio al mantenimento durante gli studi si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori" cfr. Cass. n. 13354/2017).

Orbene, nel caso di specie è emerso che il figlio maggiorenne della coppia non ha intrapreso un percorso di studi o di formazione preferendo dedicarsi all'attività lavorativa; è stato documentalmente provato che il figlio, oggi ventenne, è già entrato nel mondo del lavoro e ha intrapreso nel mese di febbraio del 2019 un'attività lavorativa alle dipendenze di " [REDACTED] s.r.l." che gli ha consentito di raggiungere l'autosufficienza economica.

A tale contratto di lavoro, prorogato sino al 31 luglio 2019, ha fatto seguito un ulteriore contratto di lavoro con decorrenza dal 20 luglio 2019 al 31 dicembre 2019 alle dipendenze di " [REDACTED] (cfr. documentazione parte ricorrente).



Va, dunque, rilevato che il figlio maggiorenne della coppia ha acquisito una capacità di lavoro spendibile sul mercato e ciò giustifica il venir meno del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne.

Nel caso di specie, inoltre, la circostanza allegata da parte resistente in ordine alla autodichiarazione di disponibilità al lavoro resa da [REDACTED] non rileva; secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (cfr. Cass. ord. n. 6509/2017, sent. n. 23590/2010).

Inoltre, la perdita del lavoro in seguito al raggiungimento di un'autosufficienza economica al più può assurgere a presupposto del diritto agli alimenti, che tuttavia rappresenta una domanda distinta e non compresa in quella del mantenimento e che sicuramente non è azionabile dalla madre ma unicamente dall'avente diritto stesso, ovvero dal figlio (*"il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi, ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa dimostrando quindi, il raggiungimento di una adeguata capacità, senza che possa rilevare al sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno. Semmai potrebbe sorgere per il genitore un dovere alimentare, che si fonda peraltro su presupposti del tutto differenti"*).

La revoca dell'obbligo suddetto acquisterà efficacia a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento ex art. 710 c.p.c. (e, dunque, a decorrere dal mese di luglio 2019).

La natura della controversia, il profilo argomentativo della decisione e l'esito complessivo del giudizio giustificano l'integrale compensazione, tra le parti medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione collegiale così provvede:

- 1) revoca, a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, l'obbligo, posto a carico di [REDACTED] con l'anzidetta pronuncia, di corrispondere mensilmente in favore di [REDACTED] la somma ivi stabilita a titolo di contributo per il mantenimento, in forma indiretta, del figlio [REDACTED] nonché l'obbligo di contribuire al pagamento delle cd. spese straordinarie da sostenere nell'interesse di quest'ultimo;
- 2) per l'effetto, ridetermina, a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, in euro 220,00 mensili (annualmente rivalutabili secondo l'indice I.S.T.A.T.) la somma dovuta da [REDACTED] in favore di [REDACTED] esclusivamente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio [REDACTED];
- 3) compensa interamente le spese processuali.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Agrigento in data [REDACTED]

Il giudice estensore

Il Presidente

